



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI
PER EVENTI E RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO
Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio della concessione in uso a terzi degli spazi dei siti e delle strutture museali in consegna ai Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna per consentire lo svolgersi di eventi (convegni, conferenze, visite straordinarie, spettacoli, concerti, congressi, ecc.) e per consentire di effettuare riprese fotografiche e video dei siti stessi e dei beni culturali conservati al proprio interno. Disciplina inoltre la determinazione e l'applicazione dei canoni di concessione, ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161 recante le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali", modificato con decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108.

Art. 2 - Concessione in uso degli spazi per eventi

1. La concessione in uso viene rilasciata ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito solo Codice) per gli usi e le finalità indicate in sede di richiesta, secondo le modalità e le prescrizioni specificate nell'atto stesso.
2. Eventuali usi o finalità diverse da quelle dichiarate dal richiedente oppure variazioni dell'utilizzo o dello svolgimento dell'evento non corrispondenti rispetto a quanto indicato in sede di richiesta, potranno comportare la sospensione della pratica di rilascio della concessione. Nel caso in cui la concessione sia già stata rilasciata, l'Amministrazione avrà facoltà di revocarla in qualsiasi momento, anche in fase di svolgimento, disponendone l'immediata sospensione o annullamento.
3. La domanda deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica pin-bo@cultura.gov.it almeno 30 giorni prima della data dell'evento e previa compilazione del modulo di richiesta scaricabile dal sito web istituzionale. Nella richiesta dovranno essere indicati: natura della manifestazione, data e orari di svolgimento, eventuali fasi di allestimento e disallestimento, numero presunto del personale tecnico coinvolto e dei partecipanti, programma dell'evento, indicazione della necessità di eventuale coinvolgimento di dipendenti di questa Amministrazione, utilizzatore finale se diverso dall'organizzatore e ogni altra informazione utile allo svolgimento del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto di concessione in uso.
4. Tutti i dati che compaiono nella richiesta saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell'Amministrazione e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso spazi.
5. La concessione in uso non sarà rilasciata nei casi in cui si ritenga che l'organizzazione dell'evento comporti un rischio per la tutela dei beni in consegna, oppure nel caso in cui le attività da realizzarsi non siano compatibili con la destinazione culturale dei luoghi che le ospitano.
6. L'eventuale presenza di addetti stampa, giornalisti e/o qualsiasi altro soggetto che intenda acquisire immagini o svolgere servizi professionali all'interno degli spazi oggetto della concessione sarà consentita soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione, e dovrà pertanto essere segnalata all'atto della richiesta.
7. Qualora lo ritenga necessario, per esigenze di sicurezza o di tutela e/o comunque in caso di





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

sopravvenute ed imprevedibili necessità, la Direzione ha piena facoltà di sospendere in ogni momento la procedura di rilascio della concessione in uso o revocare l'atto eventualmente già rilasciato, dandone comunicazione al concessionario. In tal caso, ferma restando la possibilità di rimborso delle spese già versate dal concessionario per il rilascio dell'atto di concessione, il richiedente non avrà diritto a richiedere la corresponsione di alcun indennizzo.

8. Anche quanto non espresso nel presente atto, è comunque subordinato alla normativa vigente al momento della richiesta in materia di tutela, sicurezza, sanità e alle altre autorizzazioni eventualmente previste dalla stessa.

Art. 3 - Redazione di un preventivo per l'evento

1. La Direzione, esaminata la richiesta ed effettuate le preliminari valutazioni di competenza, autorizza l'emissione del preventivo dei costi a carico del richiedente, avente validità di 90 giorni dalla data di invio.
2. Le quotazioni indicate nel preventivo sono espresse in euro al netto di eventuali oneri (es. spese di registrazione, bolli, oneri SIAE, ecc.). Eventuali variazioni dovute ad ulteriori oneri e/o imposte dovute per legge, intervenute anche successivamente all'emissione del preventivo, resteranno comunque a carico del richiedente.

Art. 4 - Accettazione del preventivo da parte del richiedente

Una volta confermata l'accettazione del preventivo da parte del richiedente, l'evento verrà inserito nell'agenda delle attività dell'istituto interessato. Ciò non assicura l'automatica autorizzazione al suo svolgimento, che potrà avvenire soltanto con il rilascio dell'atto di concessione in uso, successivamente alle verifiche sulla conformità della documentazione inviata dal richiedente.

Art. 5 - Organizzazione dell'evento

1. L'organizzazione dell'evento dovrà tenersi nel pieno rispetto del programma approvato dall'Amministrazione e con le modalità e condizioni da questa stabilite ed autorizzate.
2. Qualora l'Amministrazione, anche in seguito a verifiche effettuate via web oppure tramite social, venga a conoscenza di difformità dell'evento (per tipologia, modalità esecutive, finalità, numero e/o tipologia di partecipanti) rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti le prescrizioni stabilite, la Direzione avrà la facoltà di annullare la concessione in uso, anche se già rilasciata, e di sospendere l'evento senza alcuna possibilità di rimborso di eventuali oneri già sostenuti da parte del richiedente.

Art. 6 - Determinazione dei canoni relativi alla concessione in uso degli spazi

1. I canoni sono determinati previa preliminare e puntuale mappatura degli spazi oggetto di concessione, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108, recante le nuove "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura" e definiti nel relativo tariffario, il quale è parte integrante del presente Regolamento.
2. Le tariffe sono stabilite secondo i seguenti parametri:
 - quantificazione dei metri quadrati di cui si compone lo spazio;
 - individuazione del livello di pregio del sito e dello spazio di concessione;
 - finalità della richiesta di concessione in uso (lucrative o non lucrative, anche connesse alla riproduzione);
 - natura dell'evento;
 - stagionalità;
 - valutazione comparativa delle tariffe di mercato.





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

3. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., gli importi relativi al canone di concessione ed al rimborso spese eventualmente dovuto dovranno essere versati in anticipo rispetto alla data dell'evento per il quale è richiesta la concessione, o comunque anteriormente alla data di inizio dell'occupazione degli spazi.
4. I canoni sono da intendersi come relativi alla sola concessione d'uso dello spazio e non comprendono, pertanto, alcun servizio accessorio (ad esempio, somministrazione di cibi e/o bevande, servizi di accoglienza, ecc.).
5. Si intendono escluse dal canone le somme da destinare al personale del Ministero della Cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, da erogarsi dal terzo concessionario o autorizzato, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui alla Circolare Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018.
6. Si intendono ugualmente escluse dal canone le spese connesse alla cauzione che questo Istituto potrà eventualmente richiedere a garanzia del risarcimento da danni a cose o a persone, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
7. Gli eventuali oneri aggiuntivi dei precedenti punti 5 e 6, ricorrendone i presupposti, sono applicati anche alle concessioni a titolo gratuito.
8. Il richiedente/concessionario, prima di procedere alla firma dell'atto di concessione in uso, potrà incaricare del pagamento degli oneri un soggetto terzo, ferma restando la propria responsabilità in solido in caso di inadempimento. In questo caso l'Amministrazione dovrà acquisire l'accettazione dell'obbligo di adempimento da parte del soggetto indicato dal richiedente/concessionario, i cui dati saranno inseriti nell'atto di concessione in uso.
9. Eventuali costi aggiuntivi non quantificabili in sede di rilascio della concessione (anche se dovuti a variazioni apportate al programma originario ed autorizzate dall'Amministrazione) resteranno comunque a carico del concessionario.
10. Il mancato saldo di oneri dovuti per pregresse concessioni rilasciate dall'Amministrazione comporterà, così come nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, la sospensione del rilascio di successivi atti di concessione o la revoca di atti eventualmente già rilasciati.
8. Nel caso in cui il richiedente preveda un biglietto di ingresso, oltre al canone potrà essere previsto anche il pagamento, in favore del concedente di cd. *royalties* comprese tra il 5% e il 15% dei corrispettivi connessi al numero di biglietti venduti, secondo modalità da determinarsi sulla base di specifici accordi tra le parti.
9. Nel caso di concessione d'uso di spazi a scopi istituzionali (ad esempio, per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali tra enti privati o soggetti pubblici con il Ministero) non si considera dovuto alcun corrispettivo al ricorrere dei seguenti requisiti e presupposti:
 - a) l'evento è organizzato in partnership con il Ministero, anche da un ente da esso vigilato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478;
 - b) ove non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), il progetto tecnico-scientifico è definito unitamente ad un organo del Ministero e/o attraverso la presenza, nel Comitato scientifico o nel Comitato organizzatore della manifestazione e dell'evento, di un rappresentante del Ministero;
 - c) ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'evento è organizzato nell'ambito di collaborazioni istituzionali con enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.Nondimeno, anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti e la concessione degli spazi avvenga a titolo gratuito, questo Istituto può comunque richiedere un contributo forfettario per



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli spazi stessi (pulizie, consumi, ecc.).

Art. 7 - Modalità di pagamento per la concessione in uso degli spazi

1. Il pagamento del canone dovrà avvenire prima dell'evento, con spese a carico del richiedente seguendo le istruzioni presenti nella concessione rilasciata.
2. Il pagamento del personale impiegato in attività di conto terzi (da intendersi come le "somme versate da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 42/2004, in occasione di manifestazioni culturali appartenenti allo Stato, dovute al personale del Ministero della Cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti") dovrà avvenire prima dell'evento, mediante bonifico bancario, seguendo le istruzioni presenti nella concessione rilasciata. Nella causale del versamento dovrà essere indicata la dicitura "Personale in conto terzi Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna" con descrizione e data dell'evento.
3. Copia delle ricevute di pagamento deve essere inviata per e-mail in formato pdf, prima dell'inizio della manifestazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: pin-bo@cultura.gov.it.

Art. 8 - Sottoscrizione dell'atto di concessione e accettazione delle condizioni ivi previste

1. L'atto di concessione viene sottoscritto dal concessionario per presa visione e accettazione di tutte le condizioni in esso previste.
2. La concessione in uso è incedibile ed è subordinata alle prescrizioni e condizioni di seguito specificate:
 - a) dovranno essere rispettati i valori artistici e storici degli immobili e degli spazi concessi in uso;
 - b) il concessionario si dovrà assumere la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone/o cose nell'ambito degli spazi ed ambienti concessi in uso, anche se causati dai partecipanti all'evento per il quale è rilasciata la concessione, esentando questa Amministrazione da ogni responsabilità;
 - c) dovrà essere osservata la normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.). Sarà cura del concessionario presentare, in tempo utile e ove necessario, anche attraverso un tecnico abilitato di propria fiducia, il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), il piano di emergenza e ogni altra certificazione o documentazione necessaria per lo svolgimento dell'evento. Sarà anche necessario adempiere a tutte le previsioni contenute e agli adempimenti richiesti da ulteriore normativa vigente (ove prevista dovrà essere presentata anche l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza per il pubblico spettacolo od altra documentazione necessaria). L'Amministrazione procederà ad inviare al concessionario anche le informative ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., che il concessionario dovrà restituire debitamente sottoscritte per presa visione;
 - d) il concessionario, non appena terminata l'occupazione degli spazi, dovrà provvedere a proprie spese a pulire e tenere in ordine i locali in uso, provvedendo al ripristino degli ambienti. In caso di inadempimenti totali o parziali, anche se verificatisi a chiusura dell'evento (o dopo l'effettiva occupazione degli spazi concessi) l'Amministrazione procederà ad addebitare al concessionario - tramite propria ditta fiduciaria - gli oneri dovuti per il completo ripristino degli ambienti e/o spazi museali concessi in uso;
 - e) dovrà essere stipulata e prodotta a cura del concessionario una polizza assicurativa secondo i massimali e le coperture richieste in atto di concessione, a garanzia di eventuali danni occorsi a persone o cose, per la copertura antinfortunistica di tutti coloro che curano gli allestimenti e i disallestimenti, nonché di tutti i partecipanti all'evento o alla manifestazione;





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

- f) in caso di sinistro e di successive liquidazioni parziali dei danni da parte della compagnia assicurativa, anche se riferite ad imposte dovute per legge, le eventuali differenze resteranno a carico del richiedente/concessionario;
- g) i costi per allestimenti e disallestimenti tecnici autorizzati, quelli per i presidi relativi agli impianti elettrici o agli ascensori di servizio riguardanti sia l'impiego di materiali che la manodopera, resteranno a esclusivo carico del richiedente/concessionario;
- h) a seconda dei casi è previsto l'obbligo di attivare una polizza assicurativa RCD con massimali che verranno indicati nell'atto di concessione, a copertura degli eventuali danni arrecati al fabbricato, ai beni e/o alle strutture ed il risarcimento per il danno fisico subito dai dipendenti del museo mentre prestano la loro attività. La polizza va attivata e trasmessa a questa Amministrazione prima della data dell'evento, comprese le attività di allestimento e smontaggio.
3. Le condizioni si applicano anche alle concessioni in uso dei beni in consegna per le quali non venga richiesto il pagamento del canone, nonché alle concessioni in uso per eventi e manifestazioni di breve durata.

Art. 9 - Accesso ai luoghi dell'evento oggetto di concessione

1. Durante tutte le fasi dell'evento (allestimento, svolgimento e disallestimento), l'accesso agli spazi museali sarà consentito unicamente al personale tecnico del concessionario, munito di apposito cartellino di riconoscimento da tenere ben esposto.
2. Potranno essere effettuati sopralluoghi preliminari alla richiesta di concessione in uso degli spazi o all'organizzazione dell'evento da concordare con l'Amministrazione con congruo anticipo. I sopralluoghi si svolgeranno in presenza almeno di un incaricato dell'Amministrazione.
3. Il concessionario è tenuto a verificare che soltanto coloro che possono effettivamente partecipare all'evento accedano agli ambienti museali concessi in uso.
4. Il personale di questo Istituto è autorizzato al controllo sui titoli di accesso e sull'identità delle persone, al fine di impedire ingressi a persone non autorizzate, e non consentirà l'accesso in ambienti non interessati direttamente dall'evento. Il concessionario è tenuto ad informare preventivamente il proprio personale, gli invitati ed i partecipanti all'evento circa le misure di sicurezza e le prescrizioni previste.

Art. 10 - Diffusione del materiale relativo all'evento

1. La diffusione di qualsiasi tipo di materiale divulgativo o promozionale riferito all'evento (cataloghi, brochures, inviti, ecc.), anche se realizzato solo in formato digitale, potrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Il concessionario dovrà trasmettere tale materiale in tempo utile a consentirne la valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dell'Amministrazione, in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica: pin-bo@cultura.gov.it.
Eventuali riprese fotografiche e/o video effettuate dal richiedente/concessionario o da suoi incaricati durante l'evento e per tutto il periodo per il quale è stipulata la concessione in uso, ove autorizzate dall'Amministrazione, potranno essere utilizzate esclusivamente per finalità di documentazione interna o a scopo strettamente personale. Nei casi di utilizzo diverso dalle suddette finalità, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per la riproduzione dei beni culturali.
3. In nessun caso potranno essere consentite riprese con droni all'interno dei monumenti e delle strutture museali dei Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna. Potranno essere autorizzate riprese con droni all'esterno delle sedi, sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun sito e a condizione che sia dimostrato il possesso della licenza specifica, il possesso di polizza assicurativa e, in generale, il rispetto della normativa vigente in merito all'utilizzo di tali dispositivi.





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

4. Nel caso di divulgazione e diffusione senza specifica autorizzazione di immagini e/o filmati realizzati durante il periodo di validità della concessione, anche se effettuati dai partecipanti all'evento, il concessionario sarà ritenuto unico responsabile per eventuali violazioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento U.E. 2016/679. Il concessionario dovrà munirsi autonomamente e preventivamente delle opportune autorizzazioni e/o liberatorie.
5. In caso di accertata diffusione non autorizzata di immagini e/o filmati realizzati durante il periodo di validità della concessione per finalità di promozione e/o marketing di prodotti, o di un marchio aziendale, e/o per finalità diverse da quelle consentite, la Direzione si riserva la possibilità di esperire apposite azioni risarcitorie a tutela dell'Amministrazione.

Art. 11 - Garanzie

1. Nei casi in cui dall'attività in concessione in uso degli spazi possa derivare un pregiudizio ai beni culturali in consegna, la Direzione dei Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna può richiedere il versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione sarà restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute siano state rimborsate.

Art. 12 - Variazioni al programma originario dell'evento

1. Eventuali variazioni apportate al programma originario dell'evento per il quale è rilasciata la concessione in uso degli spazi dovranno essere richieste in tempo utile per l'approvazione da parte dei Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna. Ove previsto il concessionario dovrà produrre, anche mediante un proprio tecnico di fiducia abilitato, le dovute integrazioni alla documentazione del DUVRI e/o del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e delle informative ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. in parola.
2. Nell'eventualità che il concessionario non rispetti quanto previsto dal programma o progetto presentato ed autorizzato dall'Amministrazione, la Direzione si riserva di sospendere immediatamente la concessione degli spazi e l'organizzazione dell'evento, anche se questo è già in corso. In tal caso al concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo.
3. Nell'eventualità in cui, in seguito a verifiche, sia accertato che il numero effettivo dei partecipanti non corrisponda a quanto dichiarato dal concessionario in sede di richiesta o di rilascio della concessione in uso, l'Amministrazione si riserva, in caso di inadempimento, la possibilità di sospendere eventuali future pratiche di rilascio di concessioni in uso al medesimo concessionario.

Art. 13 - Concessione in uso degli spazi per riprese fotografiche, video, cinematografiche e televisive

1. La concessione in uso viene rilasciata ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito solo Codice) per gli usi e le finalità indicate in sede di richiesta, secondo le modalità e le prescrizioni specificate nell'atto stesso.
2. La domanda deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data prevista per le riprese e previa compilazione del modulo di richiesta scaricabile dal sito web istituzionale al seguente indirizzo di posta elettronica: pin-bo@cultura.gov.it.
Nella richiesta dovranno essere indicati: scopo delle riprese, data e orari delle riprese, numero presunto del personale tecnico coinvolto, indicazione della necessità di eventuale coinvolgimento di dipendenti di questa Amministrazione e ogni altra informazione utile allo svolgimento del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto di concessione in uso.
3. Tutti i dati che compaiono nella richiesta saranno utilizzati per le finalità istituzionali





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

dell'Amministrazione e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso spazi.

4. Per motivi di sicurezza, la realizzazione di riprese fotografiche o audiovisive è concessa preferibilmente a museo chiuso su appuntamento. Per casi specifici, possono essere autorizzate riprese anche a museo aperto in orario da definire con la Direzione dopo attenta valutazione dei rischi.

5. Salvo esplicita autorizzazione della Direzione, non sono consentite riprese fotografiche, cinematografiche o televisive delle opere in corso di restauro, restaurate di recente o di recente acquisizione.

6. La Direzione può disporre il divieto di ripresa, parziale o totale, in particolari circostanze e in occasione di esposizioni temporanee, in relazione ad opere provenienti da altre collezioni per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla riproduzione da parte del soggetto proprietario, possessore o detentore.

7. Anche quanto non espresso nel presente atto, è comunque subordinato alla normativa vigente al momento della richiesta in materia di tutela, sicurezza, sanità e alle altre autorizzazioni eventualmente previste dalla stessa.

Art. 14 – Determinazione dei canoni relativi alla concessione in uso degli spazi per riprese fotografiche, video, cinematografiche e televisive

1. Nessun canone è dovuto per le riprese effettuate nei luoghi aperti al pubblico senza uso di stativi o luci, da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio e ricerca scientifica, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione attuate senza scopo di lucro.

2. Nessun canone è dovuto per l'uso degli spazi connesso alla riproduzione di beni culturali nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca.

3. Nell'ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all'elenco elaborato annualmente dall'ISTAT (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un terzo ente del Terzo Settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, potrà essere valutata una riduzione o un azzeramento del canone.

4. Nel caso di riprese all'aperto con il solo drone, poiché non vi è occupazione fisica degli spazi per la realizzazione delle riprese, l'importo del canone può essere ridotto. Nessun canone è dovuto per le riprese dal drone effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, per uso personale o di studio senza scopo di lucro. Nel caso in cui le riprese con drone vengano effettuate ai fini di una indagine archeologica, il richiedente dovrà, all'atto della richiesta, essere già in possesso dell'autorizzazione specifica della Soprintendenza competente per territorio (rientrando nella fattispecie delle indagini non invasive, ai sensi degli artt. 88-89 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e delle direttive impartite in materia).

5. L'importo del canone può essere ridotto per i casi di concessione di contributi selettivi di cui all'articolo 26, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e nei casi di opere difficili di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220", in considerazione della prevalenza dei fini culturali dell'opera cinematografica e audiovisiva.

6. Nel caso di riproduzioni o riprese effettuate da microimprese, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e da imprese di nuova costituzione, ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, e relativi decreti attuativi, l'Amministrazione può valutare di applicare una riduzione sull'importo del canone.

7. In caso di eventi musicali e/o di spettacolo, realizzati da enti vigilati dal Ministero, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021 n. 478, e, più in generale, di eventi musicali e/o di spettacolo di particolare





Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

qualità artistica o adeguata rilevanza, anche con pubblico pagante, l'autorità che ha in consegna il bene, dopo attento esame della natura dell'evento sotto il profilo della valorizzazione, dell'apporto di notorietà e della divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio, potrà valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

8. In relazione alle specificità territoriali e alle opportunità di promozione del patrimonio culturale meno conosciuto, l'Amministrazione può valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

9. Per i prodotti editoriali con utilizzo di elevato numero di immagini, l'Amministrazione può valutare una riduzione dell'importo del canone nel caso di incidenza percentuale eccessiva dello stesso sul prezzo di copertina.

Art. 15 - Azioni di tutela

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al tema della concessione, qualora non risolvibili in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna. A decorrere da tale data si intendono decadute le precedenti regolamentazioni in materia.